

GIURISPRUDENZA SAMMARINESE

1

TRIBUNALE COMMISSARIALE REPUBBLICA DI SAN MARINO – Appellazione penale – Ord. 27 gennaio 1997 – Gualtieri (Giud. ed Est.), Sini Cicchetti (app.).

Sequestro penale-finalità-funzione preventiva -sussistenza-limiti – Sequestro penale-presupposti – gravi indizi di reato-necessità – periculum in mora-necessità

Sebbene il codice di procedura penale sammarinese consenta espressamente il sequestro penale solo ai fini probatori o di confisca, deve ammettersi la possibilità di fare ricorso alla misura in funzione preventiva in via del tutto eccezionale e limitata ai soli casi in cui sia necessario fronteggiare condotte delittuose gravemente lesive di interessi collettivi, atteso che un'applicazione più ampia andrebbe inevitabilmente a confliggere con la presunzione di non colpevolezza.(1)

È altresì pacifico che l'apprensione coattiva possa cadere solo su beni materiali e che suoi presupposti essenziali siano la sussistenza di gravi indizi di reità a carico di taluno (anche al momento ignoto) ed il pericolo nel ritardo. Il “fumus delicti” ricorre quando risultino sufficienti elementi di attendibilità e di fondatezza-seppur prima facie – del diritto da tutelare, ossia del crimine pur in via di accertamento, ed il “periculum in mora” si realizza se risulti una situazione di rischio per l'efficace conseguimento dello scopo, rischio altrimenti non adeguatamente scongiurabile.(2)

Il Giudice delle appellazioni penali Prof. Piero Gualtieri ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento penale n. 659 dell'anno 1996, sul reclamo proposto da Mara Sini Cicchetti in data 23 agosto 1996 avverso il decreto 2

agosto 1996 con il quale il Commissario della Legge ha convalidato il sequestro di un libro antico effettuato dal Corpo della Gendarmeria con verbale in pari data.

Il 2 agosto 1996 la cittadina italiana Mara Sini Cicchetti si presentava presso la Biblioteca di Stato, chiedendo di valutare il libro intitolato "Dell'origine et Governo della Repubblica di San Marino di Matteo Valli", edito a Padova da Giulio Crivellari nel 1633: la Direttrice dott. Elisabetta Righi esternava alla Brigata San Marino della Gendarmeria il dubbio che il volume potesse essere quello sottratto da ignoti, come da denuncia 4 maggio 1992, e i militari, effettuato un confronto con la copia fotostatica esistente presso l'Ufficio, procedevano al suo sequestro onde sottoporlo ad analisi approfondite ed accertare se si trattasse dell'opera oggetto di furto.

Con decreto reso lo stesso 2 agosto 1996, il Commissario della Legge convalidava la misura, rilevando che il bene risultava, allo stato, essere corpo di reato o comunque necessario per assicurarne la prova.

Mara Sini Cicchetti ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, deducendone la illegittimità.

A suo parere manca, infatti, qualsiasi riferimento a fattispecie incriminatrici e, comunque, difetta ogni indizio di reità a suo carico, attese le caratteristiche del libro, tali da escludere che sia quello sottratto alla Biblioteca: il sequestro, inoltre, viene definito "cautelativo" dalla polizia giudiziaria, mentre il magistrato richiama solo esigenze probatorie.

Il Giudice delle appellazioni osserva che, secondo la dottrina prevalente, il sequestro penale ha la tipica finalità di acquisire al processo le prove necessarie per l'accertamento dell'esistenza del reato e quella del tutto eventuale e secondaria di assicurare la confisca delle cose che ne sono passibili (cfr. AMODIO, *Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della coercizione reale nella prassi e nella giurisprudenza*, in *Cass. pen.*, 1982, p. 1072; DALIA, *Una prospettiva da recuperare: il sequestro penale in funzione di confisca*, in *AA. VV.*, *Disfunzioni del processo e difesa della società*, Milano, 1983, p. 172; DE LUCA, *Lineamenti della tutela cautelare penale*, Padova, 1953, p. 181; FERRONE, *Il sequestro nel processo penale*, in *Arch. pen.*, 1965, p. 572; PAOLOZZI, *Il sequestro penale*, Padova 1984, p. 16 seg.; cfr. in proposito, gli artt. 126, 127 e 182, comma primo, del Progetto del nuovo codice di procedura penale sammarinese).

È, altresì, pacifico che l'apprensione coattiva possa cadere solo su

beni materiali e che suoi presupposti essenziali siano la sussistenza di gravi indizi di reità a carico di taluno (anche al momento ignoto) e il pericolo nel ritardo (cfr. Giud. app. Nobili, ord. 5 febbraio 1996, proc. pen. n. 103/1996, imp. Pelliccioni, secondo cui il *fumus delicti* ricorre quando risultino sufficienti elementi di attendibilità e di fondatezza – seppur *prima facie* – del diritto da tutelare, ossia del crimine pur in via di accertamento, e il *periculum in mora* si realizza se risulti una situazione di rischio per l'efficace conseguimento dello scopo, rischio altrimenti non adeguatamente scongiurabile: nella decisione si precisa, altresì, richiamando precedenti conformi che l'adozione del sequestro non è subordinata ad una vera e propria prova del reato e tanto meno, di responsabilità dell'individuo (solo per le misure cautelari personali l'ordinamento richiede più robuste condizioni), essendo sufficiente la ricorrenza di elementi, conoscitivi che conducano, in concreto, ad una non meramente ipotetica o eventuale prospettazione di illiceità penale).

Va, ancora, condiviso l'assunto che l'acquisizione coattiva di prove mediante la perquisizione e il sequestro possa essere disposta anche presso terzi non sottoposti a indagini, i quali quand'anche incolpevoli soggiacciono a *servitutes justitiae*, ove i beni siano pertinenti ad investigazioni o imputazioni gravanti su altri (Giud. app. Nobili, ord. 15 luglio 1993, rog. n. 355/1993).

Si è, inoltre, andata sviluppando nell'ordinamento italiano una elaborazione giurisprudenziale che fra "prassi devianti e prassi promozionali" (l'espressione è di AMODIO, *op. cit.*, p. 1072) ha attribuito all'istituto in esame anche una funzione preventiva (volta ad impedire la reiterazione della condotta illecita e fondata sulla previsione dell'art. 219 c.p.p. ora abrogato, che imponeva alla polizia giudiziaria di evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori), la quale ha trovato l'avallo della Corte costituzionale (sentenza 25 marzo 1972, n. 82, in *Giur. cost.*, 1973, p. 788) e riconoscimento del nuovo codice di procedura penale (artt. 321 seg. 5; si veda, nello stesso senso, anche l'art. 182, secondo comma, del Progetto del nuovo codice di procedura penale sammarinese, nonché in generale BALDUCCI, *Il sequestro preventivo*, Milano, 1991).

L'attuale codice di procedura penale sammarinese consente espressamente il sequestro penale solo ai fini probatori o di confisca (cfr. gli artt. 20, 44, 51, 59, 60, 62 seg., 68 e 78 c.p.p. e 147 c.p.), mentre tace in ordine alla sua utilizzazione per impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.

Elementi per dedurre la possibilità di far ricorso altra misura in funzione preventiva sono peraltro ravvisabili nell'art. 2 della legge 12 novembre 1987, n.131, portante il Regolamento del Corpo della Gendarmeria (ove si precisa che il Corpo stesso è istituito per "provvedere alla *prevenzione* e repressione dei reati, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed alla tutela della proprietà") e nell'art. 93 della legge 19 luglio 1995, n. 87 (nel quale si prevede il sequestro di impianti e merci "*anche* per scopi probatori") (partendo da quest'ultima disposizione, Giud. app. Nobili, ord. 5 febbraio 1996, proc. pen. n. 103/1996, imp. Pelliccioni, osserva che in via generale "l'ordinamento non ignora una terza categoria di sequestro – oltre a quello probatorio e a quello con scopi di garanzia patrimoniale – ovvero sequestri a fini di prevenzione. Tuttavia li limita al c.d. corpo del reato. Fissa, così, una restrittiva connessione con la confisca (la quale integra una caratteristica misura penale finale, per l'appunto volta a prevenire il crimine"; per una nozione parzialmente diversa dalla confisca, considerata istituto sostanzialmente civilistico, volto alla espropriazione di determinati beni, ma anche con connotazioni penalistiche, di prevenzione (se riferita alle cose che servono o furono destinate a commettere il reato) e di repressione (allorquando concerne il prezzo, il prodotto e il profitto del reato) o, insieme, di prevenzione e repressione (riguardo ai beni relativamente o assolutamente criminosi), cfr. Giud. app. Gualtieri, ord. 8 novembre 1995, proc. pen. n. 1465/90, imp. Sicari).

Questo Giudice, tuttavia, in coerenza con gli enunciati principi generali, ritiene che l'eventuale adozione di un sequestro preventivo debba essere del tutto eccezionale e limitata ai soli casi in cui sia necessario fronteggiare condotte delittuose gravemente lesive di interessi collettivi, poiché un'applicazione più ampia andrebbe inevitabilmente a confliggere con la presunzione di non colpevolezza (cfr. in termini Giud. app. pen. Gualtieri 25 ottobre 1993, proc. pen. n. 771/1993, imp. Forcellini; Giud. app. pen. Gualtieri 23 settembre 1993, proc. pen. n. 38/1992, imp. Stefanelli; Giud. app. Gualtieri 18 settembre 1992, proc. pen. n. 641/1992, imp. Berti).

Tanto premesso in diritto, il Giudice delle impugnazioni rileva come il gravame sia infondato.

Nel caso in esame sussistono indizi tali da far ritenere che il libro sequestrato sia quello sottratto nel maggio del 1992 alla Biblioteca di Stato: e il reato per il quale si procede è, allo stato, il furto (ma potrebbe essere prospettabile anche la ricettazione).

La misura adottata (al di là delle imprecisioni terminologiche) ha senza dubbio finalità probatorie, essendo dichiaratamente diretta a sottoporre il volume ad analisi più approfondite per accertare se trattasi del libro trafugato alla Biblioteca di Stato” (cfr. il verbale di sequestro 2 agosto 1996).

Ricorre, altresì, il *periculum in mora*, poiché la mancata apprensione del bene non avrebbe permesso l'esecuzione di tali accertamenti.

La convalida è quindi, e parimenti, del tutto legittima.

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto da Mara Sini Cicchetti avverso il decreto di convalida di sequestro emesso dal Commissario della Legge il 2 agosto 1996.

San Marino, li 27 gen. 1997

Il Giudice delle appellazioni penali
Prof. Piero Gualtieri

Depositata in Cancelleria 27 gen. 1997

Il Cancelliere

(1) Non vi è dubbio che il sequestro penale possa avere anche una funzione preventiva così come stabilito dalla legge stessa (Regolamento del Corpo della Gendarmeria, art. 2 legge 12 novembre 1987, e dall'art. 93 della legge 19 luglio 1995 n. 87 e come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza (v. Giud. app. pen. Gualtieri 25 ottobre 1993, proc. pen. 771/1993, Forcellini; Giud. app. pen. Gualtieri 23 settembre 1993, Stefanelli, pp. 38/1992; Giud. app. pen., Nobili ord. 28 giugno 1995, Barducci, pp. 480/1995; Giud. app. pen., Nobili ord. 5 febbraio 1996 proc. pen. 103/1996, Pelliccioni). Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, l'attuale codice di procedura penale contempla tre tipi di sequestro: penale (art.253), preventivo (art. 321) e conservativo (art. 316). Il primo è un mezzo di ricerca della prova, mentre gli altri due sono misure cautelari reali. Il codice abrogato, non prevedeva il sequestro preventivo, figura nuova, emersa dalla bivalenza del vecchio sequestro penale esperibile anche a fine non istruttorio per impedire conseguenze ulteriori del reato (cfr. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, Terza edizione 1995 p. 525 e seg.). Sotto l'impero del codice previgente, si è andata sviluppando una elaborazione giurisprudenziale che ha attribuito al sequestro penale anche una funzione preventiva (fondata sulla previsione dell'art. 219 c.p.p. ora abrogato, che imponeva alla polizia giudiziaria di evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori), la quale ha trovato dapprima l'avallo della Corte costituzionale (sentenza 25 marzo 1972, n. 82, in Giur. cost., 1973, p. 788) e successivamente riconoscimento del nuovo codice (artt. 321 seg. si veda nello stesso senso, anche l'art. 182, secondo comma, del Progetto del nuovo codice di procedura penale sammarinese).

(2) La massima fa propri principi già affermati dalla giurisprudenza, secondo la quale ai fini dell'adozione del sequestro tuttavia non è necessaria una vera e propria prova del reato e tanto meno di responsabilità dell'individuo essendo sufficiente la ricorrenza di elementi conoscitivi che conducano, in concreto, ad una non meramente ipotetica o eventuale prospettazione di illiceità penale. (cfr. Giud. app. Nobili, ord. 5 febbraio 1996, proc. pen. 103/1996, Pelliccioni). Venendo all'ordinamento italiano, per quanto attiene al sequestro penale il codice non indica i presupposti di applicabilità che la giurisprudenza ravvisa nell'astratta configurabilità del reato (*fumus boni iuris*) e nella necessità di procedere all'accertamento della commissione di un reato ovvero nel fondato timore-di fronte ad un comportamento antiggiuridico in atto-che un ritardo nell'assoggettamento di determinate cose al vincolo di indisponibilità costituisca un impedimento al buon esito del processo (cfr. Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 1991, Rapisarda; Cass. pen., sez. III, 9 aprile 1992, Gerace). In tema di sequestro preventivo l'art. 321 c.p.p. individua soltanto il *periculum in mora*, mentre non fa nessun accenno ai "gravi indizi", ma deve ritenersi requisito implicito nell'idea della "cosa pertinente al reato". (cfr. CORDERO, op. cit. p. 326 e Cass. pen., sez. fer., 6 agosto 1992, LIOTTI in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1995, 539, n. Fiore; Cass. pen., sez. III, 9 giugno 1992, Chiodega).

LAURA CARNEROLI